

**IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI**

**Quesiti Distributori carburanti:** Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti distribuzioni carburanti (liquidi, GPL, metano) per autotrazione, modifiche sostanziali e non sostanziali, durata del Certificato di prevenzione incendi, depositi e rivendite olii lubrificanti e di GPL in bombole presso l'impianto di distribuzione carburanti, titolare dell'attività e gestore, distributori presso linee ferroviarie, distributore di gasolio agricolo, locali vendita di merci varie, distanze di sicurezza, ecc. <sup>(1)</sup>

**Norme di prevenzione incendi**

Per distributori stradali di carburanti liquidi si applica la [Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969](#) altri riferimenti antincendio riportati nel [DM 31 luglio 1934](#).

Per quanto concerne i contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 m<sup>3</sup> con punto d'infiammabilità superiore a 65 °C, si rimanda alle disposizioni del [DM 22 novembre 2017](#) "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C".

I distributori stradali di GPL sono regolamentati dal [DPR 24 ottobre 2003 n° 340](#). I distributori stradali di metano dal [DM 24 maggio 2002](#) (con allegato sostituito dal DM 28/6/2002). I distributori stradali di idrogeno dal [DM 23 ottobre 2018](#). Il gas naturale per autotrazione dal [DM 30 aprile 2012](#).

**Regolamento di prevenzione incendi**

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1° agosto 2011, n° 151](#), gli "impianti di distribuzione carburanti" sono stati ricompresi al **punto 13** dell'allegato I al decreto, come di seguito riportato.

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
<b>13</b> (7 18)	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m <sup>3</sup> con punto d'infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

**Nota DCPREV prot. n. 7995 del 06-07-2013****Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Riscontro.**

In riferimento al quesito ..., fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la possibilità di **ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole** con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg prevista dalle lettere

<sup>1</sup> I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all'argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell'autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a [mauro.malizia@vigilfuoco.it](mailto:mauro.malizia@vigilfuoco.it).

circolari P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.

**Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20-06-2013.**

**Attività n. 74 e n. 13 dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.**

...

Inoltre si rappresenta che, ai fini dell'assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. 151/11 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M. 31/07/1934.

**Nota DCPREV prot. n. 9519 del 19-07-2012**

**Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati.**

In riferimento al quesito ..., si rappresenta che l'indicazione normativa del punto 64 del DM 31/07/1934 che recita "*I passi d'uomo, devono essere racchiusi in un pozzetto in muratura a pareti impermeabili, coperto da chiusino, provvisto di serratura a chiave*" non è stata oggetto di modifica. È utile rammentare inoltre, che in data 22 settembre 2000 l'ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, con nota prot. n. P1030/4113 sott. 149 si è espresso, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, ritenendo **ammissibile l'utilizzo** presso gli impianti di distribuzione carburanti, in aree non carrabili, **di pozzetti di contenimento installati sopra il passo d'uomo dei serbatoi** realizzati in polietilene ad alta densità e muniti di coperchi realizzati con lo stesso materiale.

Si rammenta infine che, qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della regola tecniche di prevenzione incendi vigente, l'interessato può presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 151/11.

**Nota DCPREV prot. n. 14851 del 11-11-2011**

**Richiesta in merito alle tecnologie ed alle modalità di prova di tenuta idraulica periodica nei serbatoi e nelle tubazioni presenti negli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi per uso autotrazione (distributori stradali di gasoli e benzine).  
Riscontro.**

In riferimento al quesito ..., si rappresenta che:

1. per i serbatoi esistenti, privi del sistema di rilevamento in continuo, in analogia a quanto stabilito dal DM 29/11/2002 per le nuove installazioni e nello spirito sotteso dall'abrogato art. 11 del DM 24/05/1999 n. 246, si ritiene auspicabile una verifica di tenuta da effettuarsi ogni anno; corre l'obbligo evidenziare che tale previsione tuttavia, attiene le competenze dell'autorità preposta alla tutela dell'ambiente. Le modalità di prova per i controlli in argomento ed i relativi requisiti richiesti devono essere riferibili a metodi riconosciuti a livello internazionale o nazionale, quali ad esempio, quelli riportati nei Manuali UNICHIM "Prove di tenuta sui serbatoi interrati", nel rispetto delle condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni ivi indicate;
2. i serbatoi interrati, nelle nuove installazioni devono essere progettati ed installati in conformità alla regola dell'arte applicabile ed assicurare gli obiettivi di sicurezza indicati all'art. 2 comma 1 del D.M. 29/11/2002 ed essere al contempo realizzati nelle tipologie costruttive dettagliatamente descritte al comma 2 dello stesso articolo. Considerato che le modalità costruttive adottate, in applicazione del D.M. 29/11/2002, per i serbatoi di nuova installazione negli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza che era sotteso dalla prova di tenuta in pressione dei serbatoi prevista dal decreto del 1934, si ritiene che detta prova possa essere omessa al momento dell'installazione di detti serbatoi e non più ripetuta nel tempo. Resta comunque fermo il rispetto delle indicazioni

normative di cui all'art. 3 del D.M. 29/11/2002;

3. per quanto concerne la certificazione delle apparecchiature adottate per l'esecuzione delle prove, essendo le stesse utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere dotate di marcatura CE e da quant'altro richiesto da D.P.R. 126/1998.

#### **Nota DCPREV prot. n. 2731 del 28-02-2011**

##### **Distributori di pellets in area di pertinenza di distributori stradali di carburante.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ..., si fa tenere copia della nota pervenuta dall'Area VII della D.C.P.S.T.

Parere dell'Area VII della D.C.P.S.T.: Con riferimento ... si concorda con il parere espresso dal Comandante ... (\*)

##### **(\*) Parere del Comando condiviso dalla Direzione:**

*... quesito inerente alla possibilità di collocare all'interno delle aree di servizio stradali per la distribuzione dei carburanti, degli appositi distributori automatici costituiti da un contenitore di metallo e policarbonato per la distribuzione di pellets e simili. Il quantitativo massimo di materiale in deposito nel distributore automatico è di circa 200 kg, mentre la scorta tenuta all'interno dei locali magazzino dell'impianto di distribuzione dei carburanti è di circa 600 kg. L'istanza è volta a conoscere se tale installazione e il deposito di scorta del materiale ligneo, sebbene non ricompreso nell'allegato al DM 16/2/1982, comporti una modifica al C.P.I. già rilasciato nonché se vi sono particolari misure di prevenzione incendi.*

*È parere del Comando che tale apparecchiatura, se gestita dal gestore dell'impianto di carburanti, sia posta ad una distanza di sicurezza interna fissata dalla regola tecnica di riferimento (D.M. 31.07.1934 per le benzine e gasoli, D.M. 24.05.2002 per il gas metano, DPR 24.10.2003, n° 340 per il GPL), fatto salvo lo sgancio in emergenza dell'impianto elettrico congiunto a quello dell'impianto di distribuzione del carburante.*

*Il deposito di combustibile ligneo all'interno dei locali magazzino facenti parte della stessa attività di distribuzione carburanti sia collocato in apposito locale adeguatamente aerato e separato con strutture REI 120 da altri locali non pertinenti (es. deposito di oli lubrificanti e/o piccole officine).*

*Infine, in considerazione che tale installazione non costituisce di per sé attività elencata nel D.M. 16.02.1982, il C.P.I. in essere rimane valido fino a che non vengono alterate le condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del DPR 37/98; la predetta apparecchiatura, inoltre, dovrà essere oggetto di specifica valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008, mentre si ritiene opportuno che agli atti del fascicolo di prevenzione incendi sia acquisita apposita relazione ed elaborato grafico a firma di professionista abilitato attestante il rispetto delle distanze di sicurezza previste caso per caso dalla normativa vigente e per l'aggiornamento del C.P.I. alla sua normale scadenza relativamente alle parti "sostanze che presentano pericolo di incendio".*

#### **Nota prot. n. P73 del 29-01-2009.**

##### **Impianto distribuzione stradale carburanti contiguo a locale vendita merci varie con superficie superiore a 200 mq. Circolare M.I. dell'11 ottobre 1988, n. 17.**

Si fa riferimento alle note indicale a margine, concernenti l'oggetto, per osservare come, per il caso rappresentato, non appare cogente la **Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 1988, n. 17** emanata per individuare le attività indicate genericamente nella circolare 10 del 1969 come **"motel, bar, ristoranti, ecc." esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento**. Tuttavia, seppure il locale adibito alla vendita di merci varie non faccia parte della stazione di rifornimento, si ritiene che le distanze di sicurezza indicate nelle suddette circolari costituiscano un valido riferimento nel caso di installazione di nuovi distributori, congiuntamente al rispetto delle eventuali limitazioni imposte da regolamenti edilizi comunali.

*(\*) Il quesito è relativo ad un impianto costituito da un singolo erogatore multiprodotto (MPD) monofacciale a 4 pistole erogante carburanti e collegato a n. 4 serbatoi interrati. La suddetta colonnina per carburanti risulta installata su apposito basamento su area di proprietà comunale in concessione ad 1,85 metri dal fabbricato.*

**Nota prot. n. P24/4113 sott. 149 del 03-07-2007.  
Distributore di gasolio agricolo.**

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere fornito da codesta Direzione Regionale (\*)

*(\*) Il quesito è relativo all'assoggettabilità di un serbatoio interrato di gasolio agricolo con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi.*

**L'impianto risulta compreso al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, in quanto:**

- *l'esenzione della richiesta di c.p.i. per distributori di carburanti ad uso agricolo o l'eventuale classificazione come deposito di carburante ai sensi della L.C. P322/4113 del 9 marzo 1998 riguarda i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19/03/1990;*
- *il serbatoio non può essere considerato semplice deposito di gasolio in quanto dotato di dispositivo di erogazione.*

**Lettera Circolare prot. n. 7203 del 01-07-2009**

**DM 29/11/2002: caratteristiche tubazioni interrate in impianti distribuzione carburanti.**

Pervengono frequentemente a questa Area richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente ai requisiti, alla tipologia costruttiva e alle modalità di installazione delle tubazioni interrate, di connessione tra i serbatoi interrati e le apparecchiature di erogazione di carburante, materia regolamentata dal DM 29.11.02.

In modo particolare viene richiesto se tali caratteristiche possano variare, in relazione all'utilizzo della tubazione in "**pressione**" o in "**depressione**", evidenziando che le misure tecniche previste dall'art. 2 c. 4 punto b del DM 29.11.02, sembrerebbero prescritte esclusivamente per il caso, di tubazioni interrate funzionanti in pressione.

Per un compiuto esame della tematica prospettata, si osserva preliminarmente che il DM 29/11/02 prevede relativamente alle tubazioni interrate di nuova installazione, i seguenti principi e requisiti:

1. Per tutte le tubazioni interrate, siano esse in depressione che in pressione, è richiesto:

- Art. 2, c. 3: *"Le tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici di carburanti, progettate, costruite ed installate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono essere in materiale non metallico."*
- Art. 2 c. 1: *"I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare:*
  - a) Il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;*
  - b) Il contenimento ed il rilevamento delle perdite,*
  - c) La possibilità di seguire i controlli previsti."*

2. Per le Tubazioni interrate in pressione, oltre ai principi generali riportati sopra, è richiesto

- Art. 2, c. 4. punto b): *"Una incamiciatura o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero delle perdite".*

Dalla lettura combinata dei suddetti commi e tenuto conto delle finalità del suddetto decreto, si ritiene possano dedursi le seguenti considerazioni:

- I requisiti generali di sicurezza riportati all'Art. 2 c. 1 sono chiaramente riferibili a tutti gli elementi dell'installazione, incluse le tubazioni di connessione tra i serbatoi interrati e le apparecchiature di erogazione di carburante, indipendentemente dal materiale utilizzato per la loro costruzione e dalle modalità di funzionamento delle stesse (tubazioni in pressione o in depressione);
- per le sole tubazioni in pressione, oltre ai requisiti generali riportati all'art. 2 c. 1, viene stabilita la modalità di recupero e di rilevamento di eventuali perdite (incamiciatura, da intendersi a "doppia protezione", cioè doppia parete con intercapedine o sistema equivalente), mentre non vengono invece specificate le modalità di realizzazione e le soluzioni tecniche da attuare, in caso di tubazioni in depressione;
- Il DM non precisa per le tubazioni interrate, la tipologia dei materiali da utilizzare, né l'obbligo del monitoraggio in continuo dell'eventuale intercapedine delle tubazioni, come invece espressamente richiesto per i serbatoi interrati (art. 2 c. 6).

Analizzando adesso le tipologie impiantistiche comunemente realizzate (installazioni con gruppo pompa all'interno del serbatoio o con gruppo pompa all'interno dell'erogatore), si può dedurre che, le tubazioni di collegamento tra i serbatoi di carburante e le apparecchiature di erogazione, possono essere:

- a) **in pressione**, sia durante la fase di erogazione del carburante che durante la fase di non erogazione;
- b) **in depressione**, che in relazione alla modalità realizzative della posizione di installazione, lungo la tubazione, delle valvole di ritegno, determinano a sua volta due distinte tipologie di funzionamento:
  - 1) in caso di posizionamento della valvola di ritegno in corrispondenza del serbatoio (applicazione di valvola di fondo o di valvola ad angolo) la tubazione ha un funzionamento in depressione, durante la fase di erogazione, e in pressione, seppur contenuta, durante la fase di non erogazione che, è utile evidenziare, rappresenta una significativa quota nel funzionamento giornaliero dell'impianto;
  - 2) in caso di applicazione, in luogo della valvola di cui al punto precedente, della valvola di ritegno alla base dell'apparecchio di erogazione, la tubazione ha un costante funzionamento in depressione.

In conclusione, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene quanto segue:

- Per tubazioni operanti in pressione (caso a) vanno adottati sistemi a "doppia parete con intercapedine" o sistemi equivalenti, con monitoraggio e recupero delle perdite. Tali tubazioni infatti operando in condizioni fisiche di esercizio più gravose e generalmente notevoli lunghezze di attraversamento del sottosuolo del piazzale del distributore, presentano un potenziale maggior rischio di perdita;
- Esclusivamente le tubazioni di connessione tra i serbatoi e gli apparecchi di erogazione, con funzionamento in depressione e con installata la valvola di ritegno, in posizione quanto più vicino possibile all'apparecchio di erogazione (caso b 2), in luogo della valvola applicata in corrispondenza del serbatoio, possono essere del tipo a parete singola (generalmente, in tale caso, si utilizzano tubazioni in materiale multistrato, con strato interno di materiale resistente al contatto con idrocarburi, di adeguato spessore, e strato esterno idoneo per prevenire la corrosione ambientale e di adeguata resistenza meccanica).

L'installazione dovrà in ogni caso prevedere pozzetti, in corrispondenza delle giunzioni tipicamente sopra i serbatoi e sotto gli erogatori, impermeabili e ispezionabili per il rilevamento ed il contenimento delle perdite.

- Qualora invece le tubazioni in depressione sono corredate di valvole di ritegno, posizionate in corrispondenza del serbatoio (valvola di fondo o valvola ad angolo: caso b 1), le tubazioni indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, devono rispondere ai criteri costruttivi e di installazione previsti per le tubazioni con modalità di funzionamento in pressione (sistemi di incamiciatura o sistemi equivalenti, monitoraggio e recupero delle perdite).
- Si ritiene, inoltre che il requisito dell'integrità (art.2 c.1 a) possa essere raggiunto, utilizzando materiali con adeguate e certificate caratteristiche di resistenza meccanica, di flessibilità, chimico/fisiche e anticorrosione. Allo scopo si può far riferimento alla norma EN 14125/04 "Thermoplastic and flexible metal pipework for underground installation at petrol filling stations".

Infine, in relazione a siti con specifiche caratteristiche ambientali e/o di potenziale elevato rischio, indipendentemente dalle situazioni precedentemente illustrate, si ritiene possa risultare opportuno installare sistemi con tubazioni a doppia parete e con intercapedine monitorabile.

**Lettera Circolare prot. n. P325/4113 sott. 87 del 14-03-2006.**

**Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio comprendenti depositi e/o rivendite di olii lubrificanti e simili per capacità superiore ad 1 mc. - Validità del Certificato di Prevenzione Incendi.**

Si è avuto modo di constatare, a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire a questo Ministero da parte delle associazioni di categoria, che tra i Comandi Provinciali VV.F esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati o rinnovati per gli impianti indicati in oggetto, in cui all'attività principale individuata al **punto 18** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 viene ad aggiungersi l'attività di deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili precisata al **punto 17** dell'elenco citato.

In particolare, viene evidenziato che in occasione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il periodo di validità iniziale dell'autorizzazione stessa, previsto dal decreto 16 febbraio 1982, viene dimezzato passando da sei a tre anni. Tanto premesso, si ritiene utile, per uniformità di indirizzo, chiarire e ribadire quanto segue.

Fermo restando quanto previsto dalle circolari n. 25 del 2 giugno 1982, n. 52 del 20 novembre 1982 e dalla lettera — circolare prot. n. P 725/4122 sott. 67 del 4 giugno 2001, si precisa che **gli impianti fissi di distribuzione di carburanti ed annesso deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili, non sono da considerare installazioni caratterizzate da un proprio ciclo produttivo ma un "unitario complesso commerciale** costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori" così come definito all'art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Si ribadisce, pertanto, che **per gli impianti e depositi e/o rivendite** in argomento (\*) deve precedersi al rilascio di un **unico certificato di prevenzione incendi** con scadenza di **sei anni**.

*(\*) **Att. 18 + Att. 17: la durata del Certificato di Prevenzione Incendi è di 6 anni.***

**Nota prot. n. P771/4113 sott. 149 del 13-10-2005.**

**Distributori stradali di carburanti. Quesito.**

In relazione al quesito ..., si conferma la validità sia del D.M. 29 novembre 2002 sia del D.M. 31 luglio 1934, art. 64. Pertanto, **i serbatoi interrati di cui al D.M. 29 novembre 2002, devono essere costruiti in modo da osservare anche la profondità di interrimento indicata dal citato art. 64.**

**Nota prot. n. 4492 del 01-06-2005.**

**Distributori di carburante con dispositivo elettronico per l'identificazione degli automezzi, installato sulla pistola erogatrice.**

In riferimento alla nota ... relativa ai distributori di carburanti in oggetto indicati, si comunica che con il recepimento della Direttiva 94/9/CE ATEX è stata superata, a partire dal 1° Luglio 2003, l'approvazione di tipo prevista dal Decreto Ministeriale 31 Luglio 1934 Titolo I - punto XVII per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, nonché per i dispositivi necessari o utili per il funzionamento sicuro degli stessi, installati al di fuori di dette atmosfere.

Resta inteso che per i suddetti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivo si dovranno comunque osservare tutte le prescrizioni previste delle leggi, regolamenti e direttive a questi applicabili.

Si soggiunge, inoltre, per utile informazione che è in corso di emanazione un decreto del Ministero dell'Interno recante "Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della Direttiva 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio", che potrà fornire ulteriori chiarimenti sull'argomento.



**Nota prot. n. P379/4113 sott. 149 del 08-07-2004**

**Adeguamento degli erogatori di benzina, per uso marina ed aviazione, alla legge n° 413/97. Quesito.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, ... si condividono le considerazioni del Comando ... circa la necessità che i distributori in argomento vengano dotati dei dispositivi di recupero dei vapori in virtù delle disposizioni contenute nel D.L.gs 626/94.

**Nota prot. n. P716/4113 sott. 149 del 21-06-2004**

**Realizzazione impianti di adduzione prodotti petroliferi.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ... in merito alle modalità di realizzazione degli impianti di adduzione dei prodotti petroliferi, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (\*)

*(\*) Al riguardo si ritiene di confermare che la prescrizione prevista al punto 4, lett. b) del DM 29.11.2002 (incamiciatura delle tubazioni o sistema equivalente al fine di garantire il recupero di eventuali perdite) riguarda unicamente le tubazioni interrate funzionanti in pressione.*

**Nota prot. n. P1013-P1109/4113 sott. 149 del 23-10-2003**

**Distributori fissi marini di benzina e gasolio.**

In relazione al quesito ..., si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dalla Direzione regionale in indirizzo. Anche gli **impianti per la distribuzione di carburanti per natanti**, infatti, allorché caratterizzati da serbatoi fissi collegati a colonnine erogatrici fisse, **sono ricompresi** nella fattispecie degli impianti di cui al **punto 18** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

**Nota prot. n. P737/4113 sott. 170 del 12-08-2003.**

**Depositi di gasolio rientranti fra le attività di cui al p.to 15 o al p.to 18 del D.M. 16 febbraio 1982.**

Con riferimento al quesito ..., nel confermare quanto contenuto nella **nota prot. n. P896/4113 sott. 170 del 2 ottobre 2002**, si concorda con il parere espresso da codesto Ufficio (\*) nella nota indicata a margine.

*(\*) Il parere ministeriale prot. n. P896/4113 sott. 170 del 2/10/2002 ha carattere generale in quanto pone il discrimine fra serbatoi fissi o serbatoi mobili e non fra esistenza o mancanza di sistema di misurazione dell'erogato. Sulla base, quindi, del citato parere potrebbe configurarsi **attività n. 18 anche a prescindere dall'esistenza del sistema di misurazione dell'erogato.***

**Nota prot. n. P829/4113 sott. 119 del 31-07-2003**

**Normativa di prevenzione incendi da applicare ai serbatoi a servizio degli impianti di distribuzione carburanti liquidi. Chiarimenti.**

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per i **serbatoi interrati di nuova installazione**, destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione, si applicano le disposizioni emanate con **decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2002**.

Per i **serbatoi preesistenti**, **restano in vigore** le disposizioni di prevenzione incendi precedentemente emanate, con particolare riguardo a quelle di cui al **D.M. 31 luglio 1934** e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta abrogazione del D.M. dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246, fa decadere l'obbligo di osservarlo, fermo restando che gli adeguamenti operati in conformità al medesimo non inficiano, ai fini della sicurezza antincendio, la regolarità delle installazioni, purché non in contrasto con la richiamata normativa oggi in vigore.

Lettera-Circolare prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26-11-2002.

**Impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione - Sostituzione di carburanti di categoria "A" con carburanti di categoria "C" - Chiarimenti sulle procedure da attuare ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.**

Pervengono a questa Direzione quesiti in merito alle procedure da applicare in caso di **sostituzione**, presso gli impianti in oggetto, **di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi della categoria C**. La variazione in argomento, non determinando pregiudizi alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, **non comporta la necessità del ricorso alle procedure previste all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 37/1998.**

Ciò premesso, al fine di aggiornare gli atti del fascicolo, **è sufficiente che l'interessato comunichi** al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **l'avvenuta sostituzione dei prodotti, allegando gli elaborati grafici** della situazione preesistente e di quella modificata.

Inoltre, qualora si intendano utilizzare per l'erogazione di carburanti di categoria C apparecchi di distribuzione in precedenza adibiti all'erogazione di carburanti di categoria A, è necessario apportare modifiche finalizzate alla interdizione del circuito destinato al recupero vapori, prevedendo l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi che fanno parte di un kit di modifica. In tale circostanza, pertanto, dovrà essere acquisita agli atti della pratica una **dichiarazione a firma dell'installatore attestante che gli interventi per la disattivazione del dispositivo di recupero vapori sono stati realizzati a regola d'arte**, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante del kit, integrata da una attestazione di esito positivo delle prove funzionali di verifica della tenuta del circuito idraulico interessato alla trasformazione.

Si precisa, infine, che **le rettifiche al certificato di prevenzione incendi dovranno essere effettuate all'atto del suo rinnovo.**

*(\*) **Sostituzione di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi della categoria C: non costituisce modifica sostanziale.***

Nota prot. n. P896/4113 sott. 170 del 02-10-2002.

**Depositi di gasolio rientranti fra le attività di cui al p.to 15 o di cui al p.to 18 del D.M. 16 febbraio 1982.**

Si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato (\*) in merito al quesito ...

*(\*) Il quesito è volto all'individuazione delle attività soggette relativamente al caso di **serbatoi installati fuori terra a servizio di un'azienda agricola**, di capacità complessiva inferiore a 25 mc (in particolare n. 2 serbatoi fuori terra della capacità geometrica rispettivamente pari a 3 e 5 mc) **dotati di dispositivi per l'erogazione del gasolio a caduta** e utilizzati per il rifornimento degli automezzi dell'impresa agricola. L'Ispettorato concorda con determinazioni assunte dal Comando, per quanto riguarda i depositi fissi, mentre ritiene che **i depositi mobili rientrano al punto 15** del D.M. 16 febbraio 1982. Il Comando, in analogia a quanto previsto per i contenitori distributori mobili di cui al DM 10.3.90, ritiene che:*

- *qualora il gasolio venga utilizzato per autotrazione presso aziende agricole, cave, cantieri ovvero stabilimenti industriali o artigianali ed in generale per uso privato, indipendentemente dalla capacità geometrica del deposito, si configura l'att. n.18 del DM 16.2.82; in tal caso occorre applicare la normativa di sicurezza in vigore per i distributori di liquidi infiammabili/combustibili per autotrazione uso pubblico (interramento serbatoi dispositivi di sicurezza, apparecchiatura di aspirazione/spinta per erogazione, ecc.);*
- *qualora il gasolio venga destinato ad altri usi, l'attività svolta è quella di deposito e, qualora la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi superi i 0.5 mc (uso industriale e /artigianale) ovvero 25 mc (uso industriale, artigianale, agricolo e privato), si configura l'att. 15 del DM 16.2.82; resta inteso che anche nel caso in cui il quantitativo di liquido infiammabile/combustibile detenibile sia inferiore ai predetti limiti, il titolare dell'attività è tenuto, sotto la propria responsabilità, al rispetto della vigente norma va di sicurezza (bacino di contenimento di capacità pari ad almeno 1/4 del volume dei serbato tubo di equilibrio, messa a terra, ecc.).*



**Nota prot. n. P1132/4101 sott. 106/66 del 05-08-2002**

**Quesito – Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici.**

In relazione al quesito ..., si conferma che la tipologia di impianto in argomento **non rientra** fra le fattispecie previste dal **punto 18** del D.M. 16 febbraio 1982. Si fa comunque presente che gli impianti in oggetto debbono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi applicabili.

**Nota prot. n. P848/4113 sott. 149 del 26-07-2002**

**Quesito sulla distanza di sicurezza dei distributori di carburanti dai fabbricati carcerari.**

In relazione a quanto rappresentato ..., considerato che la limitazione prevista dal **punto 8 della circolare 10 febbraio 1969, n. 10** appare di tipo valutativo più che prescrittivo, si concorda con l'avviso di codesto Comando circa la possibilità, per il caso di specie, di **adottare in analogia la distanza stabilita** dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano i **distributori di g.p.l. o gas naturale** per autotrazione.

**Nota prot. n. P268/4113 sott. 125 del 13-03-2002.**

**Attività n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982. - Impianti distribuzione carburanti per autotrazione totalmente automatizzati. – Quesito.**

Con riferimento al quesito ... sugli impianti in oggetto indicati, nel richiamare la **Lettera circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 datata 15 novembre 1999** avente per oggetto *“Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione completamente automatizzati e non presidiati - Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi”*, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato regionale VVF (\*) ...

*(\*) L'approvazione dei progetti è subordinata all'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi - in questo caso Lettera Circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 datata 15 novembre 1999 - o, in mancanza, all'osservanza dei criteri tecnici di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, che ciascun Comando riterrà opportuno applicare.*

**Nota prot. n. P76/4113 sott. 149 del 29-01-2002.**

**Quesito - Distributori stradali di carburanti contigui a locali vendita di merci varie - Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988.**

Con riferimento alla nota ..., si concorda con il parere espresso da Codesto Ispettorato Regionale VV.F. (\*) in merito al caso specifico rappresentato, ritenendo che eventuali difformità rispetto al dettato della **Circ. n. 17 dell'11.10.88**, potranno essere autorizzate unicamente facendo ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

*(\*) Deve essere applicata la Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988, nonostante il modesto esubero di superficie eccedente i prescritti 200 m<sup>2</sup>, tra l'altro utilizzati quale deposito scorta merci. Il quesito chiedeva specificamente se un locale, composto da un ambiente a livello del piano stradale di mq 191.54 destinato a superficie commerciale e da un soppalco di mq. 37.25 destinato a deposito senza soluzione di continuità col primo, rientri o meno nelle limitazioni previste dalla Circ. n. 17 MI.SA. (88) 10 dell'11 ottobre 1988, essendo la distanza minima dalle colonnine di erogazione carburanti pari a circa 6.70 m.*

**Nota prot. n. P80/4112 sott. 53 del 23-01-2002**

**Annullamento del decreto del Ministro dell'Ambiente n° 246/1999 recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati - Precisazioni sugli impianti di distribuzione stradale di carburante.**

La Corte Costituzionale con sentenza emessa il 5 luglio 2001, depositata in Cancelleria il 19 luglio 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale) n. 29 del 25 luglio 2001, ha annullato il decreto regolamentare del Ministero dell'Ambiente n. 246 del 24 maggio 1999, recante norme

concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati. A seguito dell'annullamento del citato decreto n. 246/1999, sono emerse alcune problematiche in merito alla capacità massima dei singoli serbatoi già installati o da installare presso impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione.

Infatti sulla base dei requisiti previsti dall'art. 7 del citato decreto n. 246/1999 la capacità massima dei singoli serbatoi interrati era stata stabilita in 50 m<sup>3</sup> per i liquidi infiammabili, compresi i carburanti per autotrazione.

Con lettera-circolare P1610/4122 sott. 53, del 18 dicembre 1998, fu chiarito che l'articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto sui serbatoi interrati, costituiva modifica al decreto del Ministro dell'interno 17 giugno 1987, n. 280, per quanto attiene le capacità dei serbatoi interrati presso gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Pertanto con l'annullamento del decreto n. 246/1999, ritrova piena vigenza il citato decreto del Ministro dell'Interno n. 280/1987 che prevede capacità massime pari a 15 m<sup>3</sup> o 25 m<sup>3</sup> per il gasolio e 10 m<sup>3</sup> o 25 m<sup>3</sup> per le benzine, in funzione della localizzazione urbana o extraurbana degli impianti.

Su tale problematica, in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale per il quale sono peraltro già in corso contatti tra gli uffici legislativi delle Amministrazioni interessate, si forniscono di seguito gli indirizzi da seguire nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.

Per gli impianti ove sono stati già installati serbatoi da 50 m<sup>3</sup>, e che debbono essere sottoposti a collaudo da parte delle apposite Commissioni comunali o regionali di cui fanno parte rappresentanti dei Comandi Provinciali VV.F., si ritiene che i predetti serbatoi possano essere utilizzati, limitando il loro riempimento entro i limiti di capacità consentiti dal D.M. n. 280/1987.

Tale criterio è da ritenersi esteso anche nei confronti di nuove installazioni purché venga dimostrato da parte degli interessati di aver commissionato l'acquisto dei serbatoi, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 7 del D.M. n. 246/1999, nel periodo di vigenza del decreto stesso.

#### **Lettera circolare prot. n. P1396/4113 sott. 87 del 18-12-2001**

##### **Eliminazione della benzina con piombo quale carburante per autotrazione – Precisazioni in materia di prevenzione incendi.**

In attuazione della Direttiva 98/70/CE a partire dal 1° gennaio 2002 anche in Italia non potrà più essere commercializzata la benzina con piombo.

Con Decreto-Legge 1° ottobre 2001, n. 356 (G.U. n. 228 del giorno 1° ottobre 2001), convertito con modificazioni in legge 30 novembre 2001, n. 418 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001), sono state individuate una serie di misure volte ad agevolare gli interventi necessari per assicurare dal giorno 1° gennaio 2001 l'eliminazione della benzina con piombo.

In particolare per quanto attiene agli interventi sulla rete distributiva carburanti, il decreto all'art. 1, comma 3, prevede che "il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo, non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni".

Ciò premesso anche per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi non è dovuto alcuno adempimento.

Si precisa che le necessarie rettifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi dovranno essere effettuate solo all'atto del suo rinnovo.

#### **Nota prot. n. P1362/4113 sott. 149 del 11-12-2001**

##### **Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n. 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. – Risposta a quesito.**

In relazione al quesito formulato dal Comando ... si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998. La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo

Certificato di prevenzione incendi).

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con **lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito** alla installazione di **sistemi di recupero vapori**, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è **necessario avviare le procedure** del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

- a) **incremento di stoccaggio** di carburanti;
- b) **sostituzione di carburanti di categoria C** con pari quantitativo di **categoria A**;
- c) installazione di **nuovi erogatori**;
- d) realizzazione di **nuove strutture e locali** a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati <sup>(2)</sup>, si ritiene sufficiente una **comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione** tecnica.

*(\*) Il quesito è relativo alle frequenti richieste o comunicazioni, da parte di gestori di impianti di distribuzione carburanti, relative a modifiche di diversa natura inerenti ad impianti già in possesso di certificato di prevenzione incendi quali, ad esempio: installazione di attrezzature relative a "POS gestionali", inversioni prodotto, sostituzione erogatori, ecc. Tali interventi pur non potendo essere considerati quali modifiche sostanziali tali da prevedere l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/98, tuttavia comportano, a carico del Comando, oneri vari conseguenti all'acquisizione, successivo esame della documentazione ed aggiornamento del C.P.I., ecc. Il quesito chiede di chiarire se tali procedimenti debbano essere considerati servizi a pagamento, con oneri a carico del richiedente, in analogia con quanto previsto per la procedura di rinnovo del C.P.I. La risposta ministeriale, oltre a definire quali sono le modifiche per le quali è necessario avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi), chiarisce che per gli altri casi è sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica, **senza oneri a carico dell'interessato**.*

#### **Nota prot. n. P165/4112 Sott. 53 del 20-03-2001 D.M. 246/99 – Tubazioni funzionanti in pressione.**

Con riferimento al quesito ... e concordando con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Interregionale <sup>(\*)</sup> ..., si ritiene che **le tubazioni di carico dei serbatoi interrati** ricadenti nel campo di applicazione del DM 246/1999<sup>(3)</sup>, **non siano da considerarsi quali tubazioni funzionanti in pressione**.

*(\*) In linea generale e fatti salvi casi singolari, le tubazioni di carico dei serbatoi non possono essere considerate quali tubazioni funzionanti in pressione, dal momento che la sovrappressione generatasi nelle operazioni di carico risulta in generale di poco superiore alla pressione di esercizio del serbatoio e comunque entro i valori di progetto dell'impianto.*

#### **Nota prot. n. P1363/4101 sott. 106/27 del 10-01-2001. Deposito oli minerali per uso industriale in ambito officine manutenzione rotabili ferroviari.**

Con riferimento ... si precisa quanto segue. Ai sensi dell'art 33 della legge 26 aprile 1974, n° 191, e del pronunciamento del Consiglio di Stato del 20 settembre 1995, per le attività e gli impianti di stretta pertinenza ferroviaria ricompresi nel D.M. 16 febbraio 1982, le Ferrovie dello Stato sono tenute a richiedere il parere del competente Comando Provinciale VV.F. ma non il rilascio

---

<sup>2</sup> Con Nota prot. n. P691/4106/1 sott. 39 del 13/8/2007 (riportata di seguito) relativa alle **procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37** per modifiche su impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, si è chiarito che le procedure del D.P.R. n. 37/98 (richiesta di parere di conformità sul progetto e successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi) **devono essere applicate anche nei casi in cui siano previste sostituzioni dei serbatoi con altri nuovi di pari capacità**.

<sup>3</sup> Il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 246 del 24.05.99 è stato annullato con sentenza della Corte Costituzionale.

del Certificato di Prevenzione Incendi, essendo direttamente responsabili dell'osservanza della vigente normativa di prevenzione incendi. Ciò premesso, per il caso specifico rappresentato, si ritiene che per depositi di oli lubrificanti utilizzati per la manutenzione dei mezzi, vadano applicate le disposizioni relative ai depositi di oli minerali di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni, mentre i **depositi di gasolio per il rifornimento dei locomotori Diesel siano assimilabili a distributori di carburanti e come tali debbano osservare le relative norme** tecniche ai fini della sicurezza antincendio.

In particolari l'erogatore deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e per quanto attiene le caratteristiche dei serbatoi interrati occorre fare riferimento al decreto del Ministero dell'Ambiente n° 246/99 che tra l'altro, limita a 50 m<sup>3</sup> la capacità dei singoli serbatoi facenti parte del deposito.

Si precisa inoltre che il citato **D.M. 31 luglio 1934 prescrive una distanza di sicurezza esterna di 20 m tra le rotaie delle linee ferroviarie e il perimetro dei serbatoi, pertanto detto disposto non trova applicazione al caso in specie.**

Infine si ritiene che non siano riferibili al caso in specie le norme di tipo amministrativo di cui al D.P.C.M./89 e al D.Lgs. n. 32/98; in ogni caso su tale specifico aspetto potrà essere acquisito il parere del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, competente in materia.

**Nota prot. n. P1158/4101 sott. 106/27 del 01-12-2000.**

**Quesito - Distributore carburanti presso stazione ferroviaria - Art. 41 del D.M. 31 luglio 1934.**

Con riferimento alla nota ..., si precisa che il disposto di cui all'art. 41 del D.M. 31 luglio 1934, che prevede una **distanza di 20 m tra le rotaie delle linee ferroviarie ed il perimetro di serbatoi di oli minerali, non è applicabile** al caso in specie **trattandosi di distanze di sicurezza esterna**. Peraltro questo Ufficio ha di recente fornito chiarimenti direttamente alle Ferrovie dello Stato S.p.A. - Unità Tecnologie Materiale Rotabile - sull'argomento di che trattasi con nota prot. n. P1158/4101 sott. 106/27 del 1° dicembre 2000 che, per opportuna conoscenza, si allega in copia.

**Nota prot. n. P155/4113 sott. 149 del 14-03-2000.**

**Quesito. - Sistema riconoscimento veicoli denominato "Euro Shell Monitor".**

Il sistema proposto dalla Shell Italia Spa per l'**identificazione automatica dei veicoli** da installare nei distributori di carburanti è soggetto all'applicazione della procedura di approvazione prevista dall'art. 2 del D.M 24 febbraio 1995 in quanto presenta soluzioni tecniche innovative. A tale scopo questo Ufficio ha provveduto ad acquisire il parere tecnico del Centro Studi ed Esperienze, comunicato con nota n. 2945 del 28 febbraio 2000, che quanto prima sarà sottoposto alla valutazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. Pertanto, in attesa dell'atto finale di approvazione da parte del Ministero dell'Interno non è consentita l'installazione del dispositivo di che trattasi.

Si ritiene infine che l'introduzione del **sistema di identificazione automatica dei veicoli**, (\*) trattandosi di dispositivo approvato, **non costituisce una modifica sostanziale** dell'impianto esistente ai fini dell'applicazione ai quanto disposto dall'art. 5, comma 3 del D.P.R. n° 37/98. In ogni caso detta modifica va notificata al Comando Provinciale VV.F., allegando alla richiesta la relativa documentazione tecnica (approvazione di tipo, dichiarazione di corretta installazione).

*(\*) Sistema di **identificazione automatica dei veicoli**: non costituisce modifica sostanziale.*

**Lettera circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 del 15-11-1999.**

**Impianti distributori carburanti per autotrazione completamente automatizzati e non presidiati. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.**

Operatori del settore petrolifero hanno rappresentato a questa Amministrazione l'ipotesi di realizzare **impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione**, limitatamente ai prodotti gasolio, benzina e miscele, **completamente automatizzati** in quanto del tipo self-

service prepagamento ed il cui funzionamento, durante tutto l'arco delle 24 ore, è privo personale destinato al servizio su piazzale ed al servizio di cassa.

Poiché la vigente normativa di sicurezza non prevede ipotesi ostative al riguardo, si ritiene che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti possa **essere ammessa a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni vigenti sugli impianti distributori del tipo self-service e che l'installazione sia integrata con sistemi di gestione e controllo a distanza** da attuarsi secondo le più recenti tecnologie.

Inoltre dovrà essere installata presso l'impianto **idonea cartellonistica** per fornire all'utenza la necessaria informazione sul corretto e sicuro utilizzo dell'impianto, nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti od emergenze (incendi, accidentali sversamenti di carburanti, etc.).

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco terranno presente quanto sopra riportato nel rilascio dei pareri preventivi sui progetti e nell'espletamento dei sopralluoghi di verifica ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

#### **Lettera circolare prot. N. P687/4113 del 22-06-1999.**

#### **Installazione di sistemi di recupero vapori presso impianti di distribuzione carburanti già esistenti. Chiarimenti in merito agli adempimenti di prevenzione incendi.**

Il Decreto del Ministero dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76 (G.U. del 29 marzo 1999, n. 73) stabilisce le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con **dispositivi di recupero vapori di benzina** gli impianti preesistenti di distribuzione carburanti.

Pervengono a questo Ufficio, sia da Comandi Provinciali VV.F. sia da Associazioni del settore, quesiti volti a chiarire se gli interventi eseguiti per l'installazione dei suddetti sistemi di recupero vapori, vadano considerati quali modifiche dell'impianto e pertanto comportino l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 37/98. Al riguardo si precisa che la problematica trova risposta, per gli impianti già esistenti, nelle disposizioni riportate all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell'ambiente 16 maggio 1996 (G.U. 05 luglio 1996, n. 156) ove, alla lettera e), è previsto che il concessionario dell'impianto notifichi alle autorità competenti l'avvenuta installazione del sistema di recupero vapori, senza che ciò comporti a priori, l'interruzione dell'attività di erogazione. La notifica dovrà essere completa della documentazione prevista alle lettere a), b), c), e d) del comma citato, al fine di comprovare anche il rispetto del Decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934 in materia di sicurezza antincendio.

Pertanto, qualora non intervengano altre modifiche inerenti gli elementi pericolosi dell'impianto o variazioni delle capacità di stoccaggio dei carburanti, **i Comandi provinciali VV.F. sono tenuti alla sola acquisizione, agli atti del fascicolo, della documentazione** di cui sopra.

**(\*) Dispositivi di recupero vapori di benzina: non costituisce modifica sostanziale.**

#### **Lettera circolare n. P1113/4101 del 31-07-1998.**

#### **Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.**

Pervengono a questo ufficio quesiti in merito ai casi in cui il **titolare dell'attività soggetta** al rilascio del certificato di prevenzione incendi **non coincide con il gestore** della stessa, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

**Il titolare dell'attività**, che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, **è il soggetto tenuto a richiedere** al Comando provinciale dei Vigili del fuoco **il certificato di prevenzione incendi**, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.



Nel caso indicato in premessa, **alcuni obblighi gestionali** di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998 **possono essere affidati**, sulla base di specifici accordi contrattuali, **al gestore**: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4 maggio 1998, quali obblighi, tra quelli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.

**Nota prot. n. P139/4113 sott. 125 del 03-07-1998.**

**Impianti distributori carburanti autostradali - Installazione erogatori multiprodotto collegati a "pos gestionali".**

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra in ordine alle installazioni di cui all'oggetto, lo scrivente Ufficio non può che rinviare a quanto già segnalato al riguardo con la nota che si allega in copia (*vedi Nota prot. n. P1113/4113 sott. 87 del 26/5/1997*).

Per quanto concerne, poi, le osservazioni espresse dal Comando ... al Ministero dell'Industria D.G.F.E.I.B. Div. X in esito alle autorizzazioni provvisorie e da quest'ultimo concesse ad alcune Società petrolifere ai fini dell'installazione e dell'esercizio delle apparecchiature di che trattasi, giova sottolineare che tali decreti autorizzativi non omettono il richiamo alla completa osservanza di tutte le vigenti norme di sicurezza, tra cui quelle antincendi, per le aree di servizio interessate.

**Nota prot. n. P1795/4113 sott. 149 del 21-10-1997**

**Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988 – Chiarimenti.**

Con riferimento alle note cui si risponde si precisa che le distanze di sicurezza previste dalla circolare n. 10/69 sono applicabili alle stazioni di rifornimento in sede propria, vale a dire ad impianti che insistono su un'area privata ad essi esclusivamente destinata.

Sono pertanto escluse le stazioni di rifornimento non ubicate in sede propria bensì su aree pubbliche.

Ciò premesso per il caso di che trattasi, qualora il distributore stradale di carburanti sia ubicato in sede propria, si è del parere che la **distanza di sicurezza** di 9 m deve essere riferita all'edificio adibito a bar **escludendo** pertanto eventuali strutture provvisorie all'aperto quali **tettoie**, tendoni etc.

**Nota prot. n. P1113/4113 sott. 87 del 26-05-1997.**

**Installazione erogatori multiprodotto collegati a "pos gestionali" presso le aree di servizio autostradali.**

Con nota prot. n° 879611 del giorno 8 maggio 1997 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - D.G.F.E.I.B. ha comunicato a tutti i Comandi Provinciali VV.F. l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio delle attrezzature in oggetto. Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che anche per tali attrezzature codesti Comandi Provinciali VV.F. dovranno richiedere **copia della documentazione relativa all'approvazione di tipo**.

**Nota prot. n. P440/4106/1 Sott. 34 del 20-03-1997.**

**Installazione di impianti distributori di carburanti in adiacenza a linee ferrate delle Ferrovie dello Stato - Quesito.**

Con riferimento al quesito ..., relativo alla distanza di sicurezza da osservare tra i serbatoi degli impianti stradali di distribuzione carburanti e le linee ferroviarie, questo Ufficio concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato. Si ritiene infatti che **tra i depositi di oli minerali e i binari delle linee ferroviarie** deve essere rispettata la **distanza di sicurezza**

**riportata nella tabella allegata all'art. 39 del D.M. 31 luglio 1934 e in ogni caso la distanza minima di 20 m prescritta dall'art. 41 dello stesso decreto.**

Si precisa inoltre che alla luce del disposto dell'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, qualora si tratti di serbatoi fuori terra, la distanza di che trattasi non dovrà essere inferiore a 30 m.

**Lettera circolare prot. N. 2511 del 08-06-1995.**

**Impianti di distribuzione di carburanti con colonnine allestite con dispositivo per il recupero dei vapori**

È noto che le colonnine di erogazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del titolo I, punto XVII, del D.M. 31 luglio 1934. Risulta, peraltro, che, negli ultimi tempi, da parte dei titolari di impianti di distribuzione si è provveduto ad installare, sugli erogatori conformi all'approvazione ministeriale, dispositivi finalizzati al recupero di sostanze gassose emesse in fase di rifornimento. Appare evidente che a seguito di tale accorgimento le apparecchiature in questione non conservano più la conformità ai corrispondenti prototipi che, a suo tempo, sono stati sottoposti alle prove di laboratorio per controllarne la sicurezza dal punto di vista della prevenzione incendi.

Tanto premesso e nella considerazione che le iniziative di cui sopra appaiono finalizzate esclusivamente all'ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo VII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Protezione da agenti cancerogeni (art. 60 segg.) con conseguente esclusione di qualsiasi intenzione volta ad eludere la vigente normativa di prevenzione incendi, si è del parere che - al fine di evitare la dismissione dell'esercizio di distribuzione di carburante per mancata approvazione delle colonnine dotate del dispositivo di cui sopra - le SS.LL. possano consentire la prosecuzione dell'attività a condizione che:

- 1) le colonnine di cui trattasi siano comunque in possesso di approvazione di tipo;
- 2) il dispositivo aggiuntivo per il recupero dei vapori sia conforme alle norme di sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934 (caratteristiche dell'impianto elettrico in linea con la Legge 1° marzo 1968 n. 186 ecc.);
- 3) Il complesso delle colonnine corredato dal dispositivo 2) garantisca il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934.

Quanto sopra in attesa che questo Ministero, al termine delle sperimentazioni in atto presso il Laboratorio del CSE, emetta le approvazioni di tipo corrispondenti.

Si rende comunque noto che con provv. n. 15316 dell'8 ottobre 1992 questo Ministero ha già rilasciato approvazione di tipo relativa al dispositivo atto a consentire il recupero dei vapori di carburante, emessi in fase di erogazione, da installare nei distributori stradali di carburanti della stessa società produttrice.

**Lettera circolare prot. N. 2510 del 08-06-1995.**

**Impianti di distribuzione di carburanti con colonnine allestite con dispositivo per il recupero dei vapori**

Alcune società di distribuzione di carburanti hanno posto la questione delle approvazioni degli impianti di distribuzione con particolare riguardo al sistema di recupero dei vapori.

Si precisa in merito che il dispositivo di recupero vapori preso singolarmente non è soggetto all'approvazione di tipo cui è invece soggetta la colonnina erogatrice completa del dispositivo stesso.

Si rammenta altresì che la configurazione generale dell'impianto, quale assemblaggio di vari componenti, tra cui alcuni dispositivi per i quali necessita l'approvazione di tipo (colonnine erogatrici, dispositivi di ciclo chiuso etc.) non è subordinata ad approvazione da parte di questo Ministero, ma rientra nelle competenze dei tecnici progettisti e del controllo delle locali commissioni in sede di sopralluogo per il collaudo e per il rilascio del CPI.

**Circolare n. 17 MI.SA. (88) 10 del 11-10-1988.**

**Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 - Distributori stradali di carburanti.**

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti circa la corretta interpretazione del 2° comma del punto 10.2 della circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 riguardante Distributori stradali di carburanti. I quesiti sono riferiti alla esatta individuazione dei fabbricati genericamente indicati tra parentesi motels, bar, ristoranti, ecc. esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento. Al riguardo, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che i predetti fabbricati sono quelli adibiti a motels, a posti di ristoro con superficie maggiore di 150 mt (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), ad esercizi di vendita di merci varie con superficie maggiore di 200 mt. Pertanto **il punto 10.2 citato è così modificato: Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole. Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi. Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 mt, da locali- vendita di merci varie con superficie superiore a 200 mt.**

**Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.**

Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti

**Circolare n. 11 MI.SA. (88) 7 del 04-05-1988.**

**D.M. 5 febbraio 1988, n. 53: Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a predeterminazione e pre-pagamento, pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 marzo 1988 - Chiarimenti.**

In relazione a quanto contenuto all'art. 1, comma 2, del D.M. indicato in oggetto <sup>(4)</sup> si chiarisce che la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione può essere effettuata sia con misura diretta di pressione che con misura di portata.

**Lettera circolare n. 8500/4113 del 04-07-1987.**

**Istanza di autorizzazione installazione apparecchiature per erogazione carburanti con sistema self-service post - payment.**

Per opportuna conoscenza si fa tenere copia della nota n. 660569 del 14 aprile 1987 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

**Nota n. 660569 del 14 aprile 1987**

**Istanza autorizzazione installazione apparecchiatura per erogazione carburanti con**

---

<sup>4</sup> **DM 5 febbraio 1988, n. 53: Art. 1.** (1) *Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti dai tubi di erogazione. (2) Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi. (3) Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968. (4) Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo 1, n. XVII, del DM 31 luglio 1934. **Art. 2.** Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.*

**sistema self-service post-payment impianto distribuzione automatica carburanti uso autotrazione sito su A.S. Villabona Sud autostrada Venezia-Padova.**

Con riferimento alla istanza sopraindicata, si ribadisce quanto già affermato nella nota prot. n. 660518 del 2 aprile 1987 e cioè che l'applicazione del sistema self-service post-payment, sempreché, non sia accompagnata da un potenziamento dell'impianto esistente, non consentendo di esplicitare l'attività di vendita fuori del normale orario di lavoro e richiedendo la presenza continua dell'operazione, non può essere considerata che una diversa e più moderna metodologia dell'operazione di pagamento da parte dell'utente. Ne consegue che questa forma di **self-service non costituisce modifica alla concessione e, quindi, non è soggetta alla relativa autorizzazione**. Il Ministero dell'interno e il Ministero delle Finanze, cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di informare, rispettivamente, tutti i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e tutti gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione.

**Circolare n. 36 MI.SA. del 11-12-1985**

**Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.**

[...] - **3** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 18**): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

**Chiarimento:** Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del decreto ministeriale 31 luglio 1934. [...]

**Lettera circolare n. 25340/4112 del 16-11-1983.**

**Immagazzinamento olii lubrificanti presso gli Impianti stradali di distribuzione carburanti. - Vie di comunicazione ordinaria.**

Ad integrazione di quanto disposto con **lettera-circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983** e su conforme avviso della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, viene **consentito** tenere in **deposito** presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un **quantitativo** massimo di **15 mc di olii lubrificanti** in confezioni originali, **come già previsto** per le stazioni di servizio ubicate **sulle autostrade**.

**Lettera circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983.**

**Immagazzinamento olii lubrificanti presso gli Impianti stradali di distribuzione carburanti.**

La Società I.P. ..., ha chiesto che venga consentita, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, l'utilizzazione di chioschi prefabbricati costruiti in cristallo, metallo e fibrocemento per l'immagazzinamento degli olii lubrificanti.

Quanto sopra in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.M. 31 luglio 1934 che prevede, al 1° comma, che i fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano o conservano olii minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.

L'E.N.I. ..., inoltre ha posto il quesito se gli **impianti di distribuzione carburanti per l'agricoltura** possano essere assimilati alle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e possano, conseguentemente, tenere in deposito lo stesso quantitativo di **oli lubrificanti di mc 15** e **se** per i magazzini e gli spazi destinati a **depositi di oli lubrificanti possa essere previsto un volume minimo pari ad 1,3 volte il volume del prodotto stoccato**.

Questo Ministero, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, in merito alla istanza della Società I.P. ritiene che l'istanza stessa possa essere accolta a condizione che nei reparti olii lubrificanti dei chioschi prefabbricati in metallo cristallo, fibrocemento degli impianti stradali di distribuzione carburanti siano depositati, nei limiti di capacità consentita, esclusivamente **contenitori originali sigillati con divieto** assoluto di

effettuare **operazioni di travaso**, e sia disponibile all'interno del reparto un estintore idoneo per fuochi di classe B. Nei citati locali è consentita la presenza del quadro elettrico e dell'elettrocompressore a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e che venga previsto idoneo impianto di messa a terra.

Per quanto concerne la richiesta dell'E.N.I., condividendo il parere del suddetto Consesso, questo Ministero ritiene che **la stessa possa essere accolta**. Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con **lettera circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980** - terzultimo e penultimo comma, gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere conto di quanto sopra in occasione dello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza.

#### **Lettera circolare n. 11474/4113 del 07-09-1981.**

##### **Aree di servizio autostradali - Installazione lettori di banconote per erogazione carburanti a self-service.**

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al fine di snellire le procedure in materia di installazione nell'ambito delle aree autostradali dei dispositivi self-service sulle colonnine per la distribuzione automatica di carburante, tenuto conto del parere favorevole espresso da questo Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'A.N.A.S., ha ritenuto sufficiente ai fini delle installazioni dei detti dispositivi self-service i soli controlli di prevenzione incendi eseguiti dai competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Ciò premesso i Comandi in indirizzo dopo aver acquisito le domande relative alle installazioni predette per il tramite del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato disporranno le normali visite di sopralluogo e ove rispondenti le installazioni stesse alle vigenti disposizioni in materia, rilasceranno il prescritto certificato di prevenzione incendi.

#### **Lettera circolare n. 22733/4112 del 25-10-1980.**

##### **Detenzione di olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti.**

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di olii lubrificanti presso gli impianti distributori di carburanti. Al riguardo, sentito anche il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero, a parziale modifica di quanto stabilito con la **Circolare n. 54 del 3 settembre 1974**, ritiene che:

- 1) Possa essere consentito, per i **normali distributori stradali di carburanti**, autorizzati a detenere fino a **2 mc** di olii lubrificanti, che **la capacità singola** dei contenitori possa essere elevata fino a **200 litri**.
- 2) Nelle **stazioni di servizio** costruite **in sede propria**, fuori dalla sede stradale, ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza in conformità alle norme e delle disposizioni vigenti, possa essere consentito, nei magazzini appositamente realizzati, detenere un quantitativo massimo di **oli lubrificanti**, nei contenitori originali, di 8 mc. <sup>(5)</sup>
- 3) Nelle **stazioni di servizio** ubicate **sulle autostrade**, il quantitativo massimo di olii lubrificanti resta fissato in **15 m<sup>3</sup>**, secondo quanto disposto con **lettera-circolare n. 22732/4113 del 10 novembre 1976**.

Il quantitativo consentito in ogni magazzino, deve essere valutato in relazione alla capacità del magazzino stesso tenendo conto di una razionale distribuzione del locale e della movimentazione dei contenitori stessi. <sup>(6)</sup>

---

<sup>5</sup> Con lettera circolare n. 25340/4112 del 16-11-1983 viene consentito tenere in deposito presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un quantitativo massimo di **15 mc** di olii lubrificanti in confezioni originali, come già previsto per le stazioni di servizio ubicate sulle autostrade.

<sup>6</sup> Vedi modifica introdotta dalla lettera circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983.



Detti magazzini devono essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e la loro idoneità deve essere accertata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. <sup>(7)</sup>

Tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e coinvolgono movimento di olio lubrificante, devono essere eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di olii minerali non biologicamente degradabili.

#### **Lettera circolare n. 4555/4113 del 23-02-1979.**

##### **Distributori carburanti stradali - Posizionamento del tubo di equilibrio dei serbatoi - Chiarimenti.**

L'Unione Petrolifera ha prospettato a questo Ministero la necessità della modificazione dell'art. 2 paragrafo 2.3 lettera "C" della Circolare Ministeriale. 10 del 10 febbraio 1969 concernente l'ubicazione del tubo di equilibrio dei serbatoi fuori della colonnina distributrice ad una distanza da essa non superiore a 1 m. Al riguardo, considerati gli inconvenienti dei lunghi percorsi della tubazione di equilibrio in caso di installazione di serbatoi lontani dalle colonnine, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di accogliere favorevolmente l'istanza presentata dall'Unione predetta e pertanto il periodo "**ad una distanza da essa non superiore a 1 metro**" dell'art. 2 della citata Circolare, è **soppresso**.

#### **Lettera circolare n° 22732/4113 del 10-11-1976**

##### **Detenzione olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti ubicati su autostrade.**

È stata presentata a questo Ministero istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare la capacità di deposito, limitatamente alle **stazioni di servizio autostradali**, di olii lubrificanti da 2 a 15 mc.

Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero, considerata l'ampiezza delle aree circostanti agli impianti e le esigenze della distribuzione, ritiene che l'istanza predetta possa essere accolta, elevando l'attuale limite di 2 mc ad un massimo di **15 mc**, alle condizioni stabilite con la lettera-circolare n. 22860/4113 (*circolare n. 54*) del 3 settembre 1974.

#### **Lettera circolare prot. n. 29657/4113 del 12-12-1974.**

##### **Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti**

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi Provinciali VV.F., quesiti riguardanti gli attraversamenti di impianti di distribuzione carburanti con elettrodotti a bassa tensione. Al riguardo si chiarisce che **le aree destinate agli impianti** di che trattasi **possono essere attraversate dalle linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione** che, a norma del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, sono le linee elettriche a corrente alternata di tensione inferiore a 400 volt e quelle a corrente continua di tensione inferiore a 600 volt.

#### **Circolare n. 54 del 03-09-1974**

##### **Distribuzione di carburanti - Detenzione olii lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione - Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacità singola dei contenitori.**

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera Italiana, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di olii lubrificanti presso gli impianti di distribuzione carburanti, stabilite con Circolare Ministeriale n. 16 del 19 febbraio 1974.

---

<sup>7</sup> Vedi modifica introdotta dalla lettera circolare n. 13133/4112 del 26-09-1983.

Al riguardo, sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di modificare tali condizioni portando la limitazione della capacità delle lattine di olii lubrificanti in deposito per la vendita presso i distributori stradali carburanti in sede propria da litri 5 **a litri 50** (cinquanta) netti, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgano movimento di olio lubrificante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di olii minerali non biologicamente degradabili.

#### **Circolare n. 16 del 19-02-1974.**

##### **Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge.**

In relazione ad un quesito posto dalla Prefettura ..., inteso a conoscere quali quantitativi di olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento si possono detenere, in base alle vigenti norme, presso gli impianti di distribuzione carburanti, questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha al riguardo stabilito quanto segue:

- 1) Presso le stazioni di rifornimento di carburanti **in sede proprie**, cioè **fuori della sede stradale**, in rapporto alla loro ubicazione, all'ampiezza del piazzale antistante, alle caratteristiche dimensionali del locale da destinare a deposito, potrà essere concesso il deposito per la vendita di **oli lubrificanti** fino a 2 mc <sup>(8)</sup> in **lattine originali** di capacità netta non oltre 5 litri. <sup>(9)</sup>
- 2) L'idoneità del locale da destinare al deposito del prodotto in questione dovrà essere accertata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 3) L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata all'acquisizione dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competenti per territorio.

#### **Circolare n. 47 del 11-04-1973.**

##### **Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettone o a moneta.**

Ai fini dell'uniforme applicazione delle norme vigenti riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione, si informano le SS.LL. del chiarimento dato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad un quesito posto dalla Prefettura di Firenze, concernente l'applicabilità della norma contenuta nell'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, anche nel caso di modifica degli impianti di distribuzione di carburanti a mezzo dell'applicazione di speciali dispositivi automatici self-service.

Al riguardo il predetto Dicastero, nel confermare l'applicabilità della norma dell'art. 15 citato, ha precisato che, ove trattasi di dispositivi già approvati dal Servizio metrico centrale e nel caso che la modifica richiesta non comporti l'aumento della potenzialità dell'impianto, per il rilascio della relativa autorizzazione è sufficiente il solo parere favorevole dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, con richiamo a quanto già stabilito con circolare n. 68 del 23 settembre 1970, si fa presente che l'autorizzazione sarà concessa solo per gli apparecchi di "tipo approvato" ai sensi del Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934

---

<sup>8</sup> Vedi successive modifiche, tra cui la **lettera circolare n. 22733/4112 del 25-10-1980** e seguenti.

<sup>9</sup> **Quantitativo incrementato da 5 a 50 litri dalla Circolare n. 54 del 3/9/1974, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgano movimento di olio carburante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di oli minerali non biologicamente degradabili.**

## IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GPL

**Nota DCPREV prot. n. 12150 del 04-09-2013**

**Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro.**

In riferimento al quesito ..., si ritiene che:

- 1) per l'edificio adibito a **locale ristoro** può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
- 2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (**motel**) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l. per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

**Nota DCPREV prot. n. 7493 del 05-05-2010.**

**Quesito di prevenzione incendi - Attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25 all'interno di impianto misto distribuzione carburanti per autotrazione erogante anche GPL. Riscontro.**

In riferimento al quesito ..., si ritiene che **un'attività ricettiva** turistico-alberghiera (**motel**) **con posti letto inferiori a 25**, possa essere ammessa **nell'ambito di un impianto di distribuzione carburanti** erogante anche **g.p.l.** per autotrazione a condizione che venga ubicata **nel rispetto della distanza di sicurezza esterna**.

**Nota prot. n. P691/4106/1 sott. 39 del 13-08-2007.**

**Procedura da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 per modifiche su impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione disciplinati dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. Quesito.**

Con le note indicate a margine codesti Uffici chiedono alla Direzione scrivente di specificare quali debbano essere, in generale, le procedure amministrative da applicare nel caso di interventi di adeguamento degli esistenti impianti di distribuzione stradale di g.p.l., previsti dalla normativa vigente. In particolare, inoltre, viene chiesto se le sostituzioni dei vecchi serbatoi con dei nuovi di pari capacità determinano, o meno, l'attivazione delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Al riguardo, si precisa che, **poiché gli adeguamenti richiesti dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 comportano interventi di tipo strutturale e/o impiantistico**, i titolari delle attività in argomento debbono acquisire dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il necessario **parere di conformità** sul progetto di adeguamento, **ai fini** del successivo rilascio **del Certificato di prevenzione incendi**, secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. Le **medesime procedure** infine dovranno essere applicate anche nei casi in cui siano previste **sostituzioni dei serbatoi con altri nuovi di pari capacità**.

**Lettera Circolare prot. n. P721/4106/1 sott. 38 del 05-06-2007.**

**Distributori stradali di GPL per autotrazione - Decreto ministeriale 3 aprile 2007 - Primi indirizzi applicativi.**

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, del 27 aprile 2007, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economica, 3 aprile 2007 inerente: "Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione".

In sintesi il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 27 maggio, modifica ed integra le disposizioni contenute nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003 n. 340 - così come consentito dall'art. 8 dello stesso regolamento - con l'intento di perseguire i seguenti principali obiettivi:

1. stabilire precisi requisiti ai fini antincendio sulle modalità di installazione delle attrezzature componenti l'impianto di GPL (serbatoi, tubazioni, ecc.) ampliando le tipologie ammesse in fuori terra) senza inficiare i requisiti costruttivi dei prodotti già rispondenti alle direttive europee applicabili allo specifico ambito (PED, ATEX, ecc.);
2. aggiornare alcune disposizioni tecniche sulla base delle novità intervenute in campo tecnologico superare le prescrizioni tecniche contenute in vari provvedimenti precedenti al DPR 340/2003;
3. prevedere idonee misure di sicurezza antincendio per la realizzazione di impianti atti a precedenza (ad esempio serbatoi ricoperti o in cassa di contenimento parzialmente o totalmente distribuire il GPL per auto anche con modalità self-service in impianti comunque presidiati da e normativo ovvero dell'esperienza costruttiva accumulata nel corso degli anni, consentendo di personale addetto.

Nel contempo l'art. 3 abroga tutte le disposizioni tecniche di sicurezza antincendio emanate precedentemente al DPR n. 344/2003 e rimaste in vigore anche dopo la pubblicazione dello stesso regolamento, consentendo in tal modo una più chiara ed agevole consultazione ed applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Resta comunque invariato il campo di applicazione del DPR 340/2003 (art. 1) per cui le modifiche ed integrazioni apportate all'allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m<sup>3</sup>.

I progetti presentati ai Comandi provinciali VVF prima dell'entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dei DPR 340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine del 19 dicembre 2008 per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III dell'allegato A.

Infine in relazione al nuovo Titolo IV, concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del GPL è ammessa solo presso impianti presidiati da personale addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei ove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l'altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra la pistola di erogazione dell'apparecchio di distribuzione e il dispositivo di carica posto sull'autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell'impianto assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata, prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva di istruzioni inerenti l'effettuazione del rifornimento in grado di indirizzare anche gli utenti meno esperti.

Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III dell'allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno prevedere l'erogazione con modalità self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal citato Titolo III.

**Lettera circolare prot. n. P1252/4106/1 del 10-10-2005.**

**DPR 24 Ottobre 2003 n° 340 - Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.**

**L'articolo 1, comma 2, del DPR 24 ottobre 2003, n° 340**, recita: "Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m<sup>3</sup>, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del

comma soprariportato, si chiarisce che per potenziamento dell'impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m<sup>3</sup>, o l'incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l'intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell'allegato A.

**Nota prot. n. P1619/4106/1 sott. 39 del 27-10-2004.  
Distributori stradali di G.P.L.**

Si riscontrano le note indicate a margine concordando con il parere espresso sull'argomento da codesta Direzione Regionale. (\*)

*(\*) Il quesito è relativo all'interpretazione dei contenuti di cui all'art. 13.2 lettera C ove viene stabilito come le distanze di sicurezza esterna debbano essere aumentate del 50% in prossimità delle attività ivi richiamate. Tra le suddette attività non risultano però comprese quelle di **ristorazione e spaccio di bevande al pubblico** che, pur non risultando soggette al controllo come specificato con lettera-circolare prot. 25134/4101 del 22.11.1983, possono in ogni caso soprattutto per quelle di cospicue dimensioni, richiamare un afflusso di pubblico prossimo e/o superiore al valore di 0.4 pers/m<sup>2</sup> e rappresentare per questo le medesime problematiche valutate per le attività descritte in norma. Il quesito chiarisce che comunque, **le uniche attività rispetto alle quali le distanze di sicurezza esterne devono essere aumentate del 50% sono quelle esplicitamente individuate al punto 13.2 lettera c)**, del D.P.R. 24.10.2003 n. 340.*

**Lettera circolare prot. n. P1122/4106/1 sott. 38 del 24-06-2004.  
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di  
installazione dei serbatoi fissi.**

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, concernente: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", per quanto attiene i seguenti aspetti:

- a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;
- b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l'interramento dei serbatoi fissi.

In merito alle questioni esposte si forniscono i seguenti chiarimenti.

- a) Il **punto 15.2 dell'allegato A al D.P.R. n. 340/2003**, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell'autocisterna in moto se quest'ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell'impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al **punto 15 dell'allegato A** - comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi - devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l'adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all'autocisterna - e quindi con il motore acceso - nel caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l'autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente che tale prassi



permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l'adeguamento alle misure previste dal titolo III dell'allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all'osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A al citato D.P.R. n. 340/2003.

- b) In merito alle modalità di sistemazione dei serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con **lettera-circolare n. P1545/4106/1 sott. 38 dell'11 dicembre 2003**, confermando la possibilità di avanzare richiesta di approvazione in deroga, in presenza di motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti che prevedano l'installazione dei serbatoi parzialmente o completamente fuori terra purché totalmente protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si ritiene che i criteri di installazione originariamente previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento di cemento armato o ricoperti con protezione catodica), possano costituire, fatte salve specifiche situazioni al contorno, un valido riferimento tecnico da seguire nell'esame delle istanze di deroga anche al fine di perseguire la necessaria uniformità applicativa.

#### **Lettera circolare prot. n. P1545/4106/1 sott. 38 del 11-12-2003.**

#### **Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.**

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003, è stato pubblicato il seguente decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione".

Con riferimento alla nuova regola tecnica allegata al D.P.R. di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni. In primo luogo si fa notare che il nuovo regolamento riporta alcune modifiche rispetto al testo diffuso in allegato alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999. Tali modifiche sono state apportate per armonizzare la regola tecnica con le disposizioni del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante attuazione della direttiva Comunitaria n. 97/23/CE (PED) – emanato successivamente all'approvazione dello schema di regolamento da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

In tale ottica la regola tecnica allegata al D.P.R. è stata opportunamente rivista e sono state abrogate alcune delle disposizioni del D.P.R. n. 208/71 (articolo 7 del nuovo regolamento), come modificato dai successivi D.P.R. n. 28/79 e n. 1024/86.

Al fine di garantire una univoca interpretazione del testo si evidenzia che, per quanto riguarda le disposizioni del D.P.R. n. 208/71 non abrogate espressamente, le stesse, qualora in contrasto con la indicata direttiva comunitaria, sono da considerarsi comunque superate in virtù del principio generale di prevalenza delle fonti legislative.

Quanto detto riguarda in particolare le disposizioni inerenti le modalità costruttive, l'approvazione, il collaudo e le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di interesse. In particolare, per il serbatoio, le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 208/71 sono ovviamente superate dalla marcatura CE ovvero dalla valutazione di conformità di cui al D.Lgs. n. 93/2000. Pertanto la condizione di installazione in cassa di contenimento di cemento armato (articolo 3 del D.P.R. n. 208/71) non può considerarsi l'unica modalità di protezione del serbatoio contro i rischi della corrosione poiché tali aspetti sono già considerati nella valutazione di conformità effettuata ai sensi della Direttiva PED.

Si fa presente, invece, che ai fini della sicurezza antincendio il serbatoio deve comunque essere interrato, così come stabilito dallo stesso articolo 3 del D.P.R. n. 208/71, in quanto la valutazione di conformità resa ai sensi della direttiva PED non esaurisce tutti gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di richiedere l'approvazione in deroga di progetti di impianti che prevedano l'installazione di serbatoi parzialmente o completamente fuori terra,

purché totalmente ricoperti in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, con un idoneo spessore di materiale di ricoprimento.

Gli stessi ragionamenti valgono per le disposizioni riguardanti i requisiti costruttivi e la messa in opera delle tubazioni rigide, di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. n. 208/71, e per quelle flessibili, qualora in dotazione all'impianto, di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo provvedimento.

Per quanto concerne gli apparecchi di distribuzione l'approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione è stata sostituita dalla marcatura CE, attestante la conformità alla Direttiva n. 94/9/CE/ (ATEX). Al riguardo si informano le SS.LL. che è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale di prossima emanazione nel quale, modificando l'articolo 12 del D.P.R. n. 208/71, si chiarisce l'aspetto sopra richiamato.

Si precisa, infine, che sono fatte salve le deroghe concesse sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.

**Nota prot. n. P681/4106/1 sott. 34 del 30-09-2003.**

**Sala giochi annessa a locale ristoro in area adibita ad impianto distribuzione stradale di G.P.L.**

In relazione a quanto rappresentato ..., si ritiene che **una sala giochi**, anche se di capienza inferiore a 100 persone, possa essere **ammessa nell'ambito di un impianto di distribuzione di g.p.l.** per autotrazione a condizione che venga ubicata ad una distanza pari **alla distanza di sicurezza esterna**.

**Nota prot. n. P234/4106 sott. 57 del 06-04-2000.**

**Impianto Kilolitro per la verifica metrica di misuratori di G.P.L. montati su autoveicoli.**

In relazione al quesito ... si fa presente che, dalla documentazione tecnica trasmessa ..., si evince che l'impianto di cui trattasi, ancorché provvisto di gruppo pompe e compressore, non può essere ricompreso tra le attività individuate al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non essendo lo stesso finalizzato alla distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione. Detto impianto ricade pertanto nella fattispecie dei depositi di cui al punto 4/b ...

**Nota prot. n. P77/4106/1 sott. 34 del 17-03-1998**

**Distanza di sicurezza esterna tra un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione e caserme militari - Chiarimenti.**

Lo scrivente Ufficio con nota prot. n. P2034/4106/1 del 31 ottobre 1997 ..., fornisce alcune precisazioni sull'osservanza delle **distanze di sicurezza di 60 metri** tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione g.p.l. e le **caserme militari**, ribadendo quanto espressamente previsto dal D.P.R. n. 28 del 1979 (art. 4, lettera b, comma 2) e cioè che **detta distanza va rispettata solamente rispetto al "perimetro di luoghi ove suole verificarsi affluenza di pubblico"** all'interno delle caserme.

**Nota prot. n. P1885/4106/1 sott. 34 del 31-10-1997.**

**D.P.R. 16.1.1979 n° 28 - Impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione.**

Con riferimento al quesito ..., si ritiene che la distanza di sicurezza esterna da osservare tra gli elementi pericolosi di un impianto di distribuzione stradale di g.p.l. e il confine di un'area circostante deve essere stabilita facendo riferimento alla definizione di distanza di sicurezza esterna riportata al punto 2.1 del DM 30 novembre 1983. Quanto sopra al fine di tener conto della destinazione d'uso prevista per le aree confinanti dagli strumenti urbanistici comunali.

## IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO

### **Nota DCPREV prot. n. 5003 del 05-04-2019**

#### **D.M 31 marzo 2014 (modifiche ed integrazioni al d.M. 24 maggio 2002) grado di sicurezza di 1° grado - Chiarimenti per box e manufatti.**

Il D.M. in oggetto ha indicato quale soluzione conforme per manufatti con grado sicurezza di 1° grado non solo l'adozione di pareti in cemento armato ma anche l'impiego di materiali alternativi per i quali sia possibile dimostrare equivalente resistenza meccanica.

Tutto quanto sopra premesso, il fabbricante di manufatti destinati ad essere utilizzati nell'ambito dei distributori stradali di gas naturale per autotrazione (ad es. box di compressione, box per lo stoccaggio, ecc.), in assenza di specifiche norme tecniche di qualificazione del prodotto, è tenuto a dimostrare, attraverso metodi basati sull'ingegneria, l'equivalente resistenza meccanica dei materiali utilizzati.

Allo scopo di verificare la predetta equivalenza, in relazione alle configurazioni dei manufatti, il fabbricante potrà predisporre un fascicolo tecnico con la descrizione della geometria del manufatto, dei materiali e dei particolari di assemblaggio, assumendo corrette ipotesi sull'analisi dei carichi previsti in caso di esplosione (utile riferimento è rappresentato dall'Eurocodice UNI EN 1991-1-7 "Azioni sulle strutture - Azioni eccezionali") e sviluppare un calcolo strutturale, anche ricorrendo all'analisi agli elementi finiti, per dimostrare quanto previsto dalla sicurezza di 1° grado: *"quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto"*.

Come previsto dal D.M. 07 agosto 2012, il fascicolo tecnico deve essere reso disponibile per eventuali controlli del Comando nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

### **Nota DCPREV prot. n. 2660 del 22-02-2012**

#### **Formulazione quesito in merito alla marcatura CE "Atex" di due distributori di gas naturale compresso, ... installati nella nuova stazione di rifornimento stradale con carburanti liquidi e gassosi sita in ... - ex attività 7 e 18 del DM 16/2/1982.**

In riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (\*)

*(\*) Parere della Direzione Regionale:*

- la responsabilità dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e in particolare dei rischi di esplosione grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 290 del D.Lgs. 81/08. Il documento preso in considerazione dal Comando non risulterebbe essere stato elaborato dallo stesso datore di lavoro, che pertanto non potrebbe essere gravato da responsabilità conseguenti;*
- il datore di lavoro è obbligato a classificare i luoghi in zone in base all'allegato XLIX, che prevede che esso "può" utilizzare le norme CEI EN. I requisiti obbligatori nella valutazione sono solo quelli indicati nell'art. 290. Pur in assenza di norme armonizzate, la Guida CEI 31-35/A seconda edizione appendice GD 11 individua, seppure quale esempio, la zona intorno la colonnina quale zona 2. È anche vero che l'esempio dei distributori di metano non è più presente nella terza edizione, ma non si conoscono ragioni o eventi che possano far ritenere non sufficienti i livelli di sicurezza previsti nella seconda edizione e presumibilmente presenti in molti impianti già esistenti;*
- il documento prodotto e valutato dal Comando non è il DVRE ma la documentazione tecnica del prodotto elaborata ai sensi dell'Allegato VIII al DPR 126/98. La vigilanza sui prodotti compete all'ex MICA ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, per cui eventuali dubbi sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del prodotto, adeguatamente documentati, andrebbero manifestati al suddetto ente. L'affermazione secondo cui la categoria non è ritenuta idonea, non risulta dimostrata né supportata da prove a sostegno di tale tesi e non fa riferimento a punti specifici della documentazione tecnica. In ogni caso appare che il produttore abbia già considerato il caso più sfavorevole, come auspicato dal Comando, dal momento che seppure alcune caratteristiche del prodotto avrebbero potuto dar luogo alla categoria 1 o 2, si*

*è comunque optato, a favore della sicurezza, per la marcatura in categoria 3 rendendo pertanto idoneo il prodotto solo per zone 2;*

- *la classificazione risultante (zona 2) deve essere adeguatamente esplicitata e giustificata nel documento sulla protezione contro le esplosioni ed in particolare nella parte prevista dall'art. 294, comma 2. Considerato in particolare che l'unico riferimento normativo (non deterministico) è il DM 27/I/2006 e non ci sono altri riferimenti normativi vigenti, il datore di lavoro (SCAT e non DRESSER) dovrebbe elaborare tale documento nella maniera più accurata possibile facendo riferimento nel dettaglio alla specifica installazione.*

#### **Nota DCPREV prot. n. 12554 del 01-09-2010.**

##### **Locale compressori di impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione di cui al D M. 24 maggio 2002 e s.m.i.**

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesto Comando sulla necessità che, durante l'attività dell'impianto di compressione, **il requisito relativo alla sicurezza di 1° grado dei locali compressori sia assicurato anche in corrispondenza delle porte di accesso**, la cui apertura deve essere asservita alla disattivazione dell'impianto stesso. Quanto sopra in ragione della disposizione dei locali e del fatto che tale requisito risulta conseguito quando le caratteristiche costruttive di un manufatto siano tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto.

Per quanto riguarda la proposta di codesta Direzione Regionale c'è da rilevare che, ancorché non risolutiva, essa viene formulata in una fase avanzata dell'iter procedurale che vede già approvato il progetto da parte del Comando.

#### **Lettera circolare prot. n. 7588/4106 del 06-05-2010.**

##### **Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.**

Con **lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007**, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezza tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare **per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg** di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), **non è prevista recinzione**, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

#### **Nota DCPREV n. 6479 del 17-06-2009.**

##### **Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. Distanze di sicurezza rispetto ad edifici destinati alla collettività e a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone (D.M. 28 giugno 2002, punto 3.1, lett. D).**

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesti Uffici nel ritenere che gli **edifici destinati alla collettività ed i luoghi** in cui suole verificarsi **affluenza di persone**, così come **indicati al punto 3.1, lettera D), del D.M. 28 giugno**

**2002, non** possano essere **identificati unicamente in alcune attività soggette** alle procedure di prevenzione incendi di cui all'elenco del D.M. 16 febbraio 1982.

A tale proposito, le valutazioni del contesto in esame potranno tenere conto di quanto specificato al punto 2.5.3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", laddove vengono denominati "luoghi di concentrazione di persone" i fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità.

**Nota prot. n. 4987 del 19-05-2009.**

**Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di microcompressori per il rifornimento domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas. - Quesito**

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, si comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. In attesa delle determinazioni del suddetto gruppo di lavoro si formulano le seguenti osservazioni:

- a) L'installazione in questione **è ricompresa fra le attività previste al punto 7** dell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- b) possono essere usati come utile riferimento, in generale, le indicazioni previste dal D.M. 28/06/2002 e dal D.M. 11/09/2008.

**Lettera circolare prot. n. P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007.**

**Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.**

Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l'insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

Un'analogha previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti "misti") nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m<sup>3</sup> destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti (\*) deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l'intero complesso con scadenza pari a sei anni.

Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che per l'eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m<sup>3</sup>, installati presso l'impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

*(\*) **Att. 18 + Att. 3B + Att. 4B:** la durata del Certificato di Prevenzione Incendi è di **6 anni**.*

**Nota prot. n. P1545/4105 sott. 92/B del 17-02-2003**

**Impianti di distribuzione metano uso autotrazione. – Sostituzione comandi manuali con erogatori automatici. Quesito.**

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Comando, significando che, nel caso in specie, le modifiche apportate (**sostituzioni comandi manuali**



con erogatori automatici) non sono da ritenersi **modifiche sostanziali**.

**Nota prot. n. P116/4105 Sott. 92/B del 29-01-2001.**

**Impianto di distribuzione metano - Distanza di sicurezza esterna da cimitero.**

Con riferimento alla nota ... si concorda con il parere di codesto Ispettorato (\*) dovendosi intendere l'elencazione dei luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone, riportata al punto 3.1 del DM 8/6/93, indicativa e non esaustiva.

*(\*) Il quesito riguardava il D.M. 8 giugno 1993, successivamente sostituito dal D.M. 28 giugno 2002, e chiariva che **i cimiteri erano da ricomprendere nei luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone ai fini dell'applicazione delle distanze di sicurezza esterna, che pertanto deve essere raddoppiata.***

**Nota prot. n. P897/4105 Sott. 92/B del 28-08-2000.**

**Impianti di distribuzione gas per autotrazione. Distanza fra locale compressori e cabina di primo salto per la distribuzione cittadina.**

Con la nota indicata a margine è stato richiesto un chiarimento in merito alle **distanze di sicurezza** da osservare tra gli elementi pericolosi di un **impianto di distribuzione di gas metano** per autotrazione e quelle di un **impianto di adduzione e misura per la distribuzione cittadina e industriale di gas metano**, ubicati all'interno di un unico sito, gestiti dalla stessa Società ed alimentati dal medesimo gasdotto della Snam. Al riguardo questo ufficio è del parere che per le attività di che trattasi possa essere rilasciato un **unico certificato di Prevenzione Incendi** ai sensi **dell'ultimo comma<sup>(10)</sup> del D.M. 16 febbraio 1982, con scadenza triennale**, applicando tra gli elementi pericolosi dei due impianti le distanze di sicurezza interna.

Qualora invece la Società intenda ottenere certificati distinti, le due attività andranno considerate separatamente e tra i rispettivi elementi pericolosi dovranno essere osservate le distanze di sicurezza esterna previste dalle vigenti disposizioni di Prevenzione Incendi.

**Nota prot. n. P13/4105 sott. 92/B del 05-01-1999**

**D.M. 8 giugno 1993 e lettera circolare n. P451/4105 del 1° marzo 1999 - Richiesta chiarimenti.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti ..., questo Ufficio, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ... ritiene che **l'installazione di alcuni elementi costitutivi dell'impianto in locali interrati**, così come descritta ai punto 1) della nota a cui si riscontra, **non essendo espressamente vietata** dalla normativa vigente, **possa essere consentita** a condizione che vengano rispettate le disposizioni generali previste dalla normativa di settore.

**Lettera circolare M.I.S.A. prot. n. 13643/4105 del 02-09-1993.**

**Decreto 8 giugno 1993 - Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione - Chiarimenti.**

Con il Decreto Ministeriale 08 giugno 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03 luglio 1993, sono state emanate le nuove norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione che abrogano e sostituiscono le disposizioni riportate nella parte terza del Decreto Ministeriale 24 novembre 1984.

L'aggiornamento della normativa è stato motivato dalla necessità di recepire le innovazioni

---

<sup>10</sup> *Ultimo comma del D.M. 16 febbraio 1982: Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.*

tecnologiche verificatesi nel settore nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i sistemi di misura, compressione e distribuzione del metano per autotrazione, e per consentire, anche ai fini ambientali, un razionale utilizzo di questo carburante.

La nuova normativa pone maggiore attenzione nella definizione degli aspetti riguardanti la realizzazione, il collaudo e l'esercizio della struttura impiantistica ed **aggiorna alcuni criteri** inerenti alla **costruzione dei locali**, del **piazzale** e della **recinzione** del distributore.

Inoltre viene prevista anche una separazione delle strutture dedicate all'attività di distribuzione (rifornimento degli autoveicoli) da quelle, eventuali, di rifornimento di <carri bombolai> per il trasporto di gas naturale compresso per conto terzi.

La previsione di **installazione di erogatori automatici, utilizzabili al posto dei tradizionali comandi manuali**, ha consentito di riconsiderare, in particolare, i criteri di costruzione delle strutture per il rifornimento degli autoveicoli. I nuovi erogatori infatti sono confrontabili con quelli dei carburanti tradizionali e del G.P.L.

Come precisato al punto 1.1.2 (campo di applicazione) al fine del rilascio del C.P.I. sono da assoggettare alle disposizioni di cui al D.M. 08.06.1993 i distributori di nuova costruzione, ovvero oggetto di sostanziali ristrutturazioni, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per l'approvazione dopo la data di entrata in vigore del decreto in argomento (18 luglio 1993).

In relazione anche alla richiesta del Ministero dell'Industria-Ufficio Centrale Metrico, tendente ad una rapida adozione generalizzata dei nuovi erogatori automatici e considerando che **la sostituzione - nei distributori già in esercizio - dei tradizionali comandi manuali con i nuovi erogatori conservando le esistenti strutture di distribuzione (BOX) - costituisce modifica migliorativa** ai fini della prevenzione incendi, si precisa che tale modifica - in assenza di altri contemporanei interventi di ristrutturazione - **non deve essere considerata modifica sostanziale** agli effetti di quanto indicato al punto 1.1.2 del decreto.

Analoga valutazione va fatta per i casi in cui - sempre che non si effettuino ulteriori interventi di ristrutturazione - venga attuata la trasformazione da impianto alimentato da carro bombolaio ad impianto alimentato da condotta, purché tale modifica sia realizzata con la semplice aggiunta della cabina di misura del gas e con l'utilizzo - come locali di compressione e accumulo - dei locali precedentemente utilizzati per compressori, accumulo e carri bombolai.

Anche questa modifica infatti, che elimina il trasporto su strada del gas con carri bombolai e riduce la quantità di gas accumulato nel distributore, è da considerarsi migliorativa rispetto alla situazione in atto.